

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 APRILE 1875

al quale massimo giunto che fosse avrebbe dovuto cessare il libretto di essere fruttifero.

Ma io poi non ho fatta questione grave sull'emendamento da me presentato all'articolo 6; io ho detto che quello era subordinato all'approvazione di questo che io ho presentato oggi all'articolo 10; e questo mio emendamento è basato sopra il fatto che annualmente si liquidano i frutti, che alla fine dell'anno questi si ritirano, e quindi si versano in conto di capitale. Io diceva che questo fatto stabilisce costantemente un'interruzione di prescrizione, e che conseguentemente non può incominciare a decorrere il termine della prescrizione stessa se non quando cessi questo fatto, e questo fatto non può cessare se non determinando che il libretto, arrivando ad una cifra determinata, non sia più fruttifero; da quel giorno, ma non prima, potrete, piacendovi, fare decorrere il termine per invocare la prescrizione ordinaria.

Se poi non si vuole scendere nel mio ordine di idee, io dico che sarebbe meglio togliere addirittura questo articolo 10, e rimettersi alle prescrizioni stabilite dal Codice.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. La Commissione respinge tanto l'emendamento dell'onorevole Maffei, quanto quello dell'onorevole Di Cassibile.

SELLA, relatore. La Commissione respinge questi emendamenti, ma mantiene l'articolo, perchè crede sia necessario di stabilire tassativamente a favore di chi debbano andare questi crediti decaduti con questa prescrizione, e non rimettersene alle disposizioni generali del Codice a tal riguardo.

Una voce. A favore di chi sarà questa prescrizione?

SELLA, relatore. La legge dice che quando un libretto non si fa vivo domandando un rimborso, o facendo un versamento, s'intende caduto in prescrizione a favore dell'amministrazione. Se questo non si dice, io dubito molto che la cosa sia risolta.

Quindi la Commissione prega la Camera di mantenere l'articolo, se non altro per lealtà, a scampo di equivoci.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, la Commissione mantiene l'articolo 10 come è proposto, e respinge quindi tanto l'emendamento dell'onorevole Di Cassibile, il quale vorrebbe che la prescrizione avesse luogo dopo 40 anni, invece di 30 anni, come propone la Commissione, quanto l'aggiunta dell'onorevole Maffei, il quale ammette la prescrizione soltanto dopo che la somma abbia raggiunto un massimo che sarebbe infruttifero.

Dunque procederemo per ordine.

Anzitutto, metterò ai voti l'emendamento dell'o-

norevole Di Cassibile, il quale modifica l'articolo della Commissione in questo senso, che la prescrizione non abbia luogo che dopo decorsi 40 anni, invece di 30 anni.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

BRUNETTI GAETANO. Domando la parola sull'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRUNETTI GAETANO. Ho da fare una breve osservazione su questo articolo; non voglio intrattenere lungamente la Camera.

Io non so darmi ragione dell'esistenza di questo articolo e del concetto che abbia avuto la Commissione nel formularlo.

Che cosa vuole la Commissione? Vuole stabilire il principio della prescrizione.

Il concetto della prescrizione è giusto, è esattamente giuridico, è fondato sulle antiche leggi, e sul Codice attuale del regno; prescrizione la quale trova la sua ragione non solo nel diritto privato, ma, come dicevano i Romani, nell'ordine della economia generale, nell'ordine pubblico. Ora io domando alla Commissione: se il concetto della prescrizione è radicato in tutte le nostre leggi, a che riproporlo in una legge speciale? Io credo, o signori, che non ci sia di peggio che riportare nelle leggi speciali concetti sanciti dalle leggi generali, e soprattutto dal Codice, perchè, quando si crede di raffermarli e chiarirli, vengono invece a volte limitati ed esagerati.

MASCELLI. Domando la parola...

PRESIDENTE. È inutile.

MASCELLI... per rispondere all'obiezione fatta dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Ha già risposto la Commissione; del resto, se vuole, le darò la parola.

BRUNETTI G. Non ho finito.

PRESIDENTE. Allora continui.

BRUNETTI G. Due potrebbero essere i concetti informativi della Commissione su questo articolo, cioè il concetto che mi pare di aver udito enunciare (se pur non ho franteso) dall'onorevole Sella, di stabilire a vantaggio di chi debba prescrivere il libretto; o mi pare che sia stabilito a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti. Ma, una volta che si ammette la prescrizione contro il depositante, è naturale che riesca di conseguenza a vantaggio del depositario. La prescrizione in favore del debitore si opera di diritto contro il creditore: dunque mi pare che la Commissione abbia voluto riprodurre un'idea assolutamente inutile.

Se poi ha avuto un altro scopo, cioè quello di fare un favore a questa Cassa, una disposizione speciale, mi permetterà la Commissione di osser-